



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Decreto n. 24

Oggetto: Disciplina udienza di smaltimento 21 ottobre -18 novembre 2020

Il Presidente

Visto il d.p.c.m. 14 ottobre 2020 relativo alle ulteriori misure anti-assembramenti;
Vista il paragrafo n. 6 della Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n.0018012.06-10-2020 “*Nuove misure per la prestazione dell’attività lavorativa in sicurezza. Conversione in legge dell’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*”.

Visto il precedente proprio decreto n.23 dell’8.9.2020 “*Prescrizioni per l’effettuazione delle Udienze con le precauzioni connesse all’emergenza epidemica da Covid-19.*”

Ricordato:

-- che, con avviso inviato ai fini della verifica dell’interesse di cui all’art. 82, co.1 del c.p.a., non stati chiamati alla camera di consiglio c.d. “di smaltimento” del 21 ottobre 2020 n. 115 ricorsi al fine di consentire alla parte il deposito della nuova “istanza di fissazione dell’udienza debitamente sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura” ovvero, in alternativa, al fine della esatta individuazione del termine dei centottanta giorni, decorrente dalla data della medesima udienza, per un eventuale successivo deposito ai sensi dell’art. 82. co.1 c.p.a;

-- che le cause in oggetto saranno comunque formalmente chiamate a partire dalle ore 15.00;

Considerata la necessità di adottare le opportune misure finalizzate ad evitare inutili assembramenti.

Decreta

Art. 1. Non è necessaria la presenza degli avvocati in relazione alle finalità c.d. “di smaltimento” della chiamata dei ricorsi ultraquinquennali.

Art. 2. A tal fine le parti potranno in alternativa depositare:

a) la predetta “istanza di fissazione dell’udienza debitamente sottoscritta dalla parte” in caso di permanenza dell’interesse alla decisione, ovvero

b) la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

c) in difetto, dalla predetta data decorre il termine dei centottanta giorni, decorrente dalla data della medesima udienza, per un eventuale successivo deposito ai sensi dell’art. 82. co.1 c.p.a ovvero per la declaratoria delle perenzione del gravame;

Art. 3. Sarà consentita la presenza alla Camera di Consiglio, esclusivamente previa mail di avviso alla segreteria da inoltrare entro le ore 13, delle comunicazioni dell’ultima ora che, per ragioni indipendenti non è stato possibile inviare via PAT.

Art. 4. Di conseguenza non si rende necessario indicare fin d’ora le cosiddette fasce orarie.

Art. 5. Per la restante parte restano comunque in vigore le disposizioni di cui al cit. decreto n.23/2020.

**Il Presidente del TAR ABRUZZO
Dott. Umberto Realfonzo**